




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento n. 17 - 2019

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Disegno di legge n. 491-V COMM/A

XVII Legislatura

31 luglio 2019



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo a favore di comuni che abbiano beni riconosciuti dall'UNESCO</i></p> <p>1. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri urbani all'interno dei quali insistono i seguenti beni riconosciuti dall'Unesco (Area Archeologica di Agrigento, Piazza Armerina e le Ville del Casale, le Isole Eolie, le città barocche del Val di Noto, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica), è istituito, presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, un fondo con dotazione pari a 250 migliaia di euro per l'anno 2019, al fine della realizzazione degli interventi specifici.</p> <p>2. I comuni, nel cui territorio ricadono i beni, delimitano, con apposita delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso dei privati, gli interventi di recupero, di tutela e di valorizzazione.</p> <p>3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 250 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>La norma istituisce un fondo a favore di alcuni dei comuni nei quali insistono siti riconosciuti dall'Unesco al fine della loro valorizzazione e tutela ((Area Archeologica di Agrigento, Piazza Armerina e le Ville del Casale, le Isole Eolie, le città barocche del Val di Noto, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica). Si prevede che i comuni delimitino l'area per gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione dei suddetti beni.</p> <p>Per le finalità dell'articolo viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 250 migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Museo del vino e del nero d 'Avola e delle etichette del vino siciliano</i></p> <p>1. Al fine di valorizzare la tradizione culturale ed enogastronomica del territorio, è istituito nel comune di Avola il museo del Nero D'Avola e delle etichette del vino siciliano. A tal fine l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il comune di Avola per individuare idonei locali e reperire collezioni ed ogni reperto da esporre, oltre alle opere di musealizzazione.</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 200 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>La norma istituisce il Museo del vino e del nero d 'Avola e delle etichette del vino siciliano nel comune di Avola, previa convenzione dello stesso con l'assessorato beni culturali per individuare locali e reperti.</p> <p>Spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, 200 migliaia di euro.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Interventi a sostegno di attività di ricerca archeologica</i></p> <p>1. Al fine di favorire il completamento o l'avanzamento di attività di ricerca archeologica sospese o in corso nel territorio siciliano, nonché la valorizzazione e la fruizione dei beni ritrovati a seguito delle stesse, per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro (capitolo 776015).</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, individua i criteri per l'assegnazione delle risorse disponibili.</p> <p>3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 50 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Stanziamiento di 50 migliaia di euro per il completamento o l'avanzamento delle attività di ricerca archeologica sospese o in corso nel territorio della regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Valorizzazione dei beni archivistici storici</i></p> <p>1. La Regione promuove e incentiva il percorso di tutela dei beni archivistici storici riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali di notevole interesse storico attraverso la partecipazione secondo le previsioni degli statuti delle Fondazioni all'uopo costituite.</p> <p>2. Nel rispetto delle norme del Codice civile, la Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un componente a vita con diritto di nomina del successore, in rappresentanza dei figli viventi o degli eredi naturali; b) un componente in rappresentanza del comune cui ha sede la fondazione; c) il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana; d) il Presidente della Regione; e) il Sindaco metropolitano o il Presidente del Libero consorzio territorialmente competente; f) il rettore dell'Università di Palermo; 	<p>Si prevede l'istituzione di Fondazioni per la promozione e la tutela dei beni archivistici riconosciuti di notevole interesse storico dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.</p> <p>Si prevede la composizione dei relativi Consigli di amministrazione.</p> <p>Spesa non superiore a 100 migliaia di euro per l'anno 2019</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>g) il direttore dell'Archivio di Stato.</p> <p>3. Tutti i componenti di diritto, ad esclusione del componente a vita, possono nominare loro delegati. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere riconfermati. I consiglieri designati in virtù della loro funzione cessano comunque dall'incarico, anche prima della scadenza del quadriennio, qualora venga meno la loro preposizione alla carica istituzionale ricoperta.</p> <p>4. Previa approvazione del consiglio possono entrare a far parte dello stesso per un quadriennio tutti i soggetti pubblici e privati che si impegnino a conferire alla Fondazione una somma non inferiore a euro 5.000 oppure l'equivalente in libri, oggetti o beni.</p> <p>5. La Regione concorre alla formazione del patrimonio delle Fondazioni mediante l'assegnazione di un contributo iniziale non superiore a 100 migliaia di euro per l'anno 2019.</p> <p>6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 100 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Villa Deliella</i></p> <p>1. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio 2019 per l'acquisizione e progettazione dell'area dell'ex Villa Deliella, sita a Palermo, finalizzata alla realizzazione di uno spazio museale avente tema il Liberty e il periodo della Bella Epoque.</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Autorizza la spesa di 1000 migliaia di euro per il 2019 per l'acquisizione e progettazione dell'area dell'ex Villa Deliella, sita a Palermo, finalizzata alla realizzazione di uno spazio museale avente tema il Liberty e il periodo della Bella Epoque.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Strade degli Scrittori di Sicilia</i></p> <p>. Le "Strade degli scrittori di Sicilia" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi</p>	

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>cartelli, attraverso i quali si raggiungono i luoghi vissuti dagli scrittori siciliani o descritti nelle loro opere e che costituiscono un itinerario che coinvolge i siti archeologici, le cantine sociali, l'enogastronomia, i siti naturalistici e le strutture per l'accoglienza e i relativi servizi.</p> <p>2. Le "Strade degli scrittori di Sicilia", su richiesta del Comitato promotore, sono istituite e riconosciute con decreto del Presidente della Regione.</p> <p>3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio, dai Sindaci dei comuni interessati, nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio e delle aziende, singole o associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Strade degli scrittori di Sicilia".</p> <p>4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda per il riconoscimento, il disciplinare della "Strada dello scrittore" contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa l'itinerario nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale della "Strada dello scrittore".</p> <p>5. Il Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	<p>Prevede l'istituzione delle "Strade degli scrittori di Sicilia", riconosciute dal Presidente della Regione, su richiesta del Comitato promotore di cui si stabilisce la composizione.</p> <p>Senza oneri</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Complesso monumentale Santa Margherita</i></p> <p>1. Al fine di assicurare la salvaguardia e la conservazione del bene monumentale, in atto in grave stato di abbandono, l'ASP di Agrigento è autorizzata a trasferire al patrimonio indisponibile della Regione siciliana il complesso monumentale Santa Margherita, sito in Sciacca, comprensivo di tutti i beni in esso contenuti, affinché esso sia utilizzato esclusivamente come museo regionale, ai sensi dell'art. 2 lettera m) della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.</p>	<p>La norma autorizza l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento a trasferire al patrimonio indisponibile della Regione il complesso monumentale Santa Margherita sito in Sciacca, in atto assegnato alla medesima Asp, individuando anche la finalità e la destinazione del bene a museo regionale di Sciacca.</p> <p>Senza oneri</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Contributi a favore di associazioni</i></p> <p>1. Per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, del Centro studi e iniziative culturali Pio la Torre, del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova e della Fondazione Gaetano Costa è prevista l'erogazione di un contributo per l'esercizio finanziario 2019 rispettivamente di 130 migliaia di euro, 120 migliaia di euro, 50 migliaia di euro e 40 migliaia di euro.</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa complessiva di 340 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Contributi anno 2019 Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 130.000 euro Centro studi e iniziative culturali Pio la Torre 120.000 euro Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova 50.000 euro Fondazione Gaetano Costa 40.000 euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Museo narrativo-multimediale "Baglio Tumbarello Grignani</i></p> <p>1. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro in favore del Polo regionale di Trapani e Marsala per i siti culturali Parco archeologico di Lilibeo-Museo Agostino Pepoli per la realizzazione dei lavori necessari per l'apertura e la fruizione pubblica del Museo narrativo-multimediale "Baglio Tumbarello-Grignani" di Marsala.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Autorizza la spesa di 100 migliaia di euro per il 2019 in favore del Polo regionale di Trapani e Marsala per i siti culturali Parco archeologico di Lilibeo-Museo Agostino Pepoli per la realizzazione dei lavori necessari per l'apertura e la fruizione pubblica del Museo narrativo-multimediale "Baglio Tumbarello-Grignani" di Marsala.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Sito archeologico di Chiafura</i></p> <p>1. Per la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico di Chiafura, sito nel Comune di Scicli, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Per la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico di Chiafura, sito nel Comune di Scicli, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Istituto internazionale del Papiro di Siracusa</i></p> <p>1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2019, un contributo pari a 100 migliaia di euro all'Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, ai fini del proseguimento delle proprie attività istituzionali.</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 100 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Contributo pari a 100 migliaia di euro all'Istituto internazionale del Papiro di Siracusa per il 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Rete siciliana dei castelli federiciani</i></p> <p>1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identità e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario.</p> <p>2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.</p> <p>3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 100 migliaia di euro.</p> <p>4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 100 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Autorizza interventi di manutenzione e restauro per la rete siciliana castelli federiciani (spesa di 100 migliaia di euro per il 2019)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Fondazione culturale "Rosa Balistreri"</i></p> <p>1. E' istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.</p>	<p>Istituisce la fondazione culturale "Rosa Balistreri" con sede presso il Comune di Licata, stanziando la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, fissandone scopo e attività.</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>2. La Fondazione di cui al comma 1 promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese, Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.</p> <p>3. La Fondazione si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;f) svolgere editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali. <p>4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Targa Florio</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 378103).</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per Targa Florio per il 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Musei regionali delle miniere</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1991 n. 17 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Stanzia 50 migliaia di euro per l'anno 2019 per musei regionali delle miniere e per altre istituzioni culturali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Ricerca scientifica e tecnologica</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale 8 maggio 2018 n.8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>La norma autorizza un'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per sostenere la ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare in favore dell'attività svolta dal CSEI di Catania.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Contributo a favore della Pontificia facoltà teologica e dello Studio teologico San Paolo</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 107 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 150 migliaia di euro, da destinare quanto a 100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, quanto a 25 migliaia di euro per le finalità di ciascuno dei commi 2 e 4.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo,</p>	<p>Contributo per l'anno 2019 100 migliaia di euro a favore della Pontificia facoltà teologica e dello Studio teologico San Paolo (comma 1 art 107 legge 2/2002) 25 migliaia di euro per Studio teologico San Tommaso con sede in Messina (comma 2 art 107 legge 2/2002) 25 migliaia di euro a favore dello Studio teologico San Paolo (comma 4 art 107 legge 2/2002)</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO Art. 18. <i>Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU</i> <i>Almaviva</i></p> <p>1. All'art. 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole "31 dicembre 2013" sono aggiunte le parole", ovvero, in alternativa, si applica l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020. (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a 455 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001 e quanto a 545 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 2, capitolo 215742.</p> <p>4. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 8/2017, nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.a. e transitati alla società Exprivia Projects srl.</p>	<p>La norma prevede interventi per i lavoratori assunti presso la società Almaviva contact.</p> <p>Comma 1: si consente l'applicazione ai suddetti lavoratori della normativa dettata per il personale precario di cui alla legge regionale n. 5/2014, in alternativa rispetto a quella già dettata dall'art. 20 della legge regionale n. 8/2017.</p> <p>Commi 2 e 3: si stanziava per il 2020 una spesa di 1.000 migliaia di euro individuando le modalità di copertura dei relativi oneri.</p> <p>Comma 4: si estende l'applicazione della normativa ai lavoratori assunti presso la società Almaviva Contact S.p.a. e transitati alla società Exprivia Projects srl.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>Provvedimenti in materia di emigrazione</i></p> <p>1. Gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 9 e 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e s.m.i., sono realizzate in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli Esteri, operanti nella Regione siciliana da almeno 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e con enti e patronati legalmente riconosciuti, promossi dalle suddette</p>	<p>Stanzia per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 100 migliaia di euro per contributi a favore di organizzazioni operanti in favore degli emigrati e per attività culturali a favore degli emigrati, prevedendo la possibilità di realizzarle in concorso con altre amministrazioni o enti a carattere culturale operanti in Sicilia da almeno 5 anni.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>associazioni o che istituzionalmente si occupano di emigrazione.</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 100 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;"><i>Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex</i></p> <p>1. I lavoratori ex Pumex, impegnati nei "Progetti obiettivo", di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais SpA, alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, della legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5. A tal fine, i lavoratori continuano ad essere utilizzati dal Comune di Lipari per le proprie attività istituzionali."</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	<p>Trasferimento dei lavoratori ex Pumex alla Area speciale transitoria istituita presso la Resais, fino al collocamento a riposo, con possibilità di continuarne l'utilizzazione presso il comune di Lipari.</p> <p>Senza oneri</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21.</p> <p style="text-align: center;"><i>Indennità aggiuntiva di rischio a favore del personale appartenente ai profili di vigilanza</i></p> <p>1. Al fine di potenziare le attività di controllo e prevenzione svolte dagli ispettori del lavoro della Regione siciliana, l'Assessore per la famiglia le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato a riconoscere a questi un'indennità aggiuntiva di rischio in misura pari a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali applicabili al personale appartenente ai profili di vigilanza, sino alla concorrenza di 300 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 300 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Indennità aggiuntiva di rischio agli ispettori del lavoro della Regione siciliana</p> <p>Spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p align="center">Art. 22. <i>Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili</i></p> <p>1. L'amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere all'utilizzo dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.ii per la prosecuzione dei servizi e delle attività svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Fermo restando l'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, il dipartimento regionale del lavoro provvede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla loro assegnazione presso gli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. I lavoratori di cui al comma 1 in utilizzazione presso enti privati possono chiedere al dipartimento regionale del lavoro un'assegnazione diversa rispetto a quella dove hanno prestato l'attività, previa verifica della disponibilità di altri enti utilizzatori.</p> <p>4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	<p>Prevede disposizioni relative alle modalità di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili</p> <p>Senza oneri</p>
<p align="center">Art. 23. <i>Albo dipendenti di società partecipate in liquidazione</i></p> <p>1. Le disposizioni di accesso all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, si interpretano nel senso che, fatto salvo il termine del 31 dicembre 2009, termine inderogabile di assunzione del personale oggetto delle procedure di cui all'articolo 2112 del codice civile, è riconosciuta l'assegnazione in forza dell'art. 25 del decreto legislativo 175 del 2016, presso l'attuale sede purché coincidente con quella occupata al 31 dicembre 2018.</p>	<p>Prevede che i dipendenti di società partecipate in liquidazione iscritti all'albo e in servizio al 31 dicembre 2009 continuino a svolgere la loro attività nella sede in cui in atto prestano servizio, qualora coincidente con quella occupata al 31 dicembre 2018.</p>
<p align="center">Art. 24. <i>Trasporto taxi a favore di soggetti portatori di handicap</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n.</p>	<p>Trasporto taxi a favore di soggetti portatori di handicap stanziati per il 2019 ulteriori 100 migliaia di</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>8 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2019 in 200 migliaia di euro.</p> <p>2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>euro, rideterminando in 200 migliaia di euro l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8/2018.</p>
<p>TTITOLO III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE</p> <p>Art. 25. <i>Abrogazione dell'art. 30 della legge 22 febbraio 2019, n. 1</i></p> <p>1. È abrogato l'art. 30 della legge 1/2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".</p>	<p>Abrogato articolo relativo al collegio dei revisori Ciapi</p>
<p>Art. 26. <i>Fondo di garanzia</i></p> <p>1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 è vincolato.</p>	<p>Intende vincolare il fondo di garanzia per il settore della formazione professionale in modo da consentire il recupero delle risorse occorrenti per il sostegno al reddito non corrisposto per incapienza del capitolo di bilancio.</p>
<p>Art. 27. <i>Modifiche alla legge regionale n. 53 del 1976</i></p> <p>1. I commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/20 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto, sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.</p> <p>2. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedente può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l'anno scolastico 2019/20, l'aggiornamento del punteggio già attribuito.</p> <p>3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/20, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo</p>	<p>Il comma 1 prevede modifiche alla normativa regionale vigente, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011 nella quale è stata dichiarata incostituzionale la norma statale che non prevedeva l'aggiornamento delle graduatorie.</p> <p>Si prevede pertanto un'unica graduatoria per ciascuna classe di concorso e la possibilità dell'aggiornamento del punteggio per il personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie pubblicate.</p> <p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/20 si individua un ordine per lo scorrimento delle graduatorie ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Il comma 3 consente, come già previsto dalle norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, anche</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo; 2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati formate, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990 n.34; 3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 1990". <p>2. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 34 del 1990 sono abrogati.</p> <p>3. All'art. 10, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole "(capitolo 372514)" sono aggiunte le seguenti parole "ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni".</p> <p>4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	<p>l'avvalimento di personale dello Stato, precisando la forma giuridica dell'atto da adottare per applicarlo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28. <i>Carta per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo</i></p> <p>1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, la Carta per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle scuole materne regionali, di cui alla legge regionale 16 agosto 1975 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, e delle scuole secondarie regionali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1974 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. L'importo nominale della Carta è determinato nei limiti dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e, comunque, entro un importo massimo di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico.</p> <p>3. La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di</p>	<p>Istituisce, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Carta per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle scuole materne regionali entro un importo massimo di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico per ciascun docente.</p> <p>Spesa di 145 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole.</p> <p>4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione per l'utilizzo della Carta.</p> <p>5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata la spesa di 145.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 29. <i>Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo</i></p> <p>1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2018, presso l'Istituto superiore di giornalismo posto in estinzione per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale è inserito nell'albo di cui al comma 1, dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.</p>	<p>Prevede l'iscrizione all'albo di cui all'art. 64 della legge 21/2014 del personale dell'Istituto superiore di giornalismo in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2018.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30. <i>Università Kore</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8, Allegato 1, legge regionale n. 1 del 2019 (capitolo 373324 "IV Polo Universitario Siciliano" di Enna) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 500 migliaia di euro.</p>	<p>IV Polo Universitario Siciliano" di Enna (Kore) incrementa di 500 migliaia di euro l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2019</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31. <i>Rifinanziamento interventi</i></p> <p>1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, le parole "la spesa di 184.509,37 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 432.354,75 euro".</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 247.845,38 si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Incremento di 247.845,38 euro dello stanziamento 2019 dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 8/2018 per le finalità di cui al comma 1 concernente iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado e di formazione professionale</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32. <i>Istituto Florio e Salamone</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8, Allegato 1, legge regionale n. 1 del 2019 (capitolo 373304 "Contributo all'Istituto Per Ciechi 'Opere Riunite Florio e Salamone' di Palermo) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 100 migliaia di euro.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Incremento per il 2019 di 100 migliaia di euro a favore dell'Istituto per Ciechi 'Opere Riunite Florio e Salamone' di Palermo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33. <i>Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001 n. 4</i></p> <p>1. Alla legge regionale 30 aprile 2001 n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, art. 1, dopo le parole Helen Keller sono soppresse le parole "dell'unione italiana ciechi";</p> <p>b) al comma 1, articolo 2, dopo le parole Helen Keller sono soppresse le parole "dell'unione italiana ciechi";</p> <p>c) al comma 4, articolo 4, le parole "cinque membri di cui quattro designati dal consiglio regionale dell'unione italiana ciechi ed uno</p>	<p>Elimina il riferimento all'Unione italiana ciechi nella legge istitutiva del Centro regionale Helen Keller. Modifica, quindi, la composizione del relativo consiglio di amministrazione e pone i costi del collegio dei revisori a carico del centro Helen Keller.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>designato dall'assessorato regionale degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro con funzione di presidente, uno nominato dall'assessore regionale per la salute e uno nominato dalle associazioni rappresentative degli interessi sociali;</p> <p>d) al comma 5, articolo 2, dopo le parole "sono a carico", le parole "dell'unione italiana ciechi" sono sostituite dalle parole "centro regionale Helen Keller".</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</p> <p style="text-align: center;">Art. 34.</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni a favore del Teatro Bellini di Catania</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8, Allegato 1, della legge regionale n. 1 del 2019, capitolo 377316 (Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 400 migliaia di euro.</p> <p>2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al fine di avviare le procedure di stabilizzazione del relativo personale.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per l'esercizio finanziario 2019 è incrementato di 400 migliaia di euro al fine di avviare le procedure di stabilizzazione del relativo personale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35.</p> <p style="text-align: center;"><i>Teatro popolare Samonà</i></p> <p>1. Per le finalità dell'art. 51 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro da erogare al Comune di Sciacca per l'esercizio finanziario del 2019, finalizzata alla riapertura e riutilizzo del teatro popolare Samonà.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Assegna 100 migliaia di euro al Comune di Sciacca per l'esercizio finanziario del 2019, per la riapertura e il riutilizzo del teatro popolare Samonà.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 36. <i>Differimento termine per rendicontazione</i></p> <p>1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15 e s.m.i., finanziate con l'articolo 84 della legge regionale 10 dicembre 2001 n.21, possono essere realizzate entro il 30 settembre 2019 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.</p>	<p>Differimento termine attività e rendicontazione relative alla salvaguardia, valorizzazione e ristrutturazione del teatro comunale di Adrano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37. <i>Contributo a favore di Taormina Arte</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8, Allegato 1, della legge regionale n. 1 del 2019, capitolo 473702 (Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte", nonché per la prosecuzione delle attività del comitato Taormina arte) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 150 migliaia di euro.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Il contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte" è incrementato, per l'esercizio finanziario 2019, di 150 migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38. <i>Ponte dei Saraceni</i></p> <p>1. Per la valorizzazione e la fruizione del ponte dei Saraceni, sito nel comune di Adrano è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Per la valorizzazione e la fruizione del ponte dei Saraceni, sito nel comune di Adrano è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39. <i>Ente luglio musicale</i></p> <p>1. Per l'esercizio finanziario 2019, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere all'Ente luglio musicale trapanese Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, un contributo di 150 migliaia di euro.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Contributo di 150 migliaia di euro per il 2019 all'Ente luglio musicale trapanese per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p style="text-align: center;">Art. 40. <i>Orestyadi di Gibellina</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8, Allegato 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 473703 (Orestyadi di Gibellina) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 50 migliaia di euro.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Stanziamento per le Orestyadi di Gibellina per l'esercizio finanziario 2019 incrementato di 50 migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>Iniziative per la promozione dei musicisti siciliani</i></p> <p>1. Al fine di promuovere e valorizzare gli artisti e le formazioni musicali siciliane, le manifestazioni o gli eventi che ricevono un finanziamento da parte dei comuni, dei liberi consorzi e/o della Regione siciliana, devono garantire l'esibizione di almeno un musicista siciliano. Le emittenti radiofoniche che organizzano manifestazioni nel territorio regionale e che ricevono finanziamenti da parte dei comuni, dei liberi consorzi e/o della Regione Siciliana hanno l'obbligo, durante lo svolgimento della manifestazione, di garantire che almeno il 5 per cento dei brani sia di musicisti siciliani. La presente disposizione non si applica ai contributi di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.</p> <p>2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente le somme ricevute a titolo di finanziamento devono essere restituite.</p> <p>3. Sono istituiti cinque premi annuali dell'importo di 2 migliaia di euro ciascuno, per la registrazione di un disco e di un videoclip, da assegnare ai musicisti siciliani emergenti che si sono contraddistinti nel panorama musicale. L'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo istituisce ogni anno una commissione esaminatrice, composta da artisti professionisti, che selezionerà i musicisti siciliani emergenti vincitori del premio. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 10 migliaia di euro. Ai maggiori oneri per il bilancio della Regione si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20,</p>	<p>La norma intende valorizzare i musicisti e le formazioni musicali siciliane nelle manifestazioni patrocinata e finanziate dagli enti territoriali regionali nonché da parte delle emittenti radiofoniche che organizzano manifestazioni nel territorio regionale e che ricevono finanziamenti dagli stessi, pena in entrambi i casi la restituzione dei finanziamenti.</p> <p>Istituisce inoltre cinque premi annuali dell'importo di 2 migliaia di euro ciascuno, per la registrazione di un disco e di un videoclip, da assegnare ai musicisti siciliani emergenti che si sono contraddistinti nel panorama musicale.</p> <p>Stanziamento 10.000 euro per il 2019</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42.</p> <p style="text-align: center;"><i>Comitato regionale per la programmazione sportiva</i></p> <p>1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Comitato regionale per la programmazione sportiva</i></p> <p>1. Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, sulla base delle proposte formulate dal Comitato regionale per la programmazione sportiva, istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, con decreto dello stesso Assessore.</p> <p>2. Il Comitato è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, o un suo delegato, che lo presiede;b) il dirigente generale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;c) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI;d) un rappresentante eletto dal Consiglio regionale del CONI per la Sicilia;e) presidente del CONI e da cinque rappresentanti nominati dal CONI che rappresentino le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva, gli atleti e i tecnici;f) un rappresentante designato dall'organismo regionale dei centri universitari sportivi siciliani;g) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'Istruzione e per la Formazione Professionale. <p>3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.</p> <p>4. Il Comitato svolge le funzioni anche in caso di mancata designazione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, di alcuno dei soggetti sopra menzionati e decide a maggioranza dei presenti.</p> <p>5. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola</p>	<p>Detta norme per la composizione e per le attività del Comitato regionale per la programmazione sportiva, con particolare riferimento al potere di iniziativa in ordine al piano degli interventi.</p>

**Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.**

Articoli	Note
<p>volta, dalla data di insediamento del Comitato regionale per la programmazione sportiva.</p> <p>6. I Comuni, i Liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del piano.”.</p> <p>2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 43.</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e istituzione dei Servizi Turistici Regionali</i></p> <p>1. All’articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "in numero di almeno uno per ogni provincia".</p>	<p>Prevede modifiche al numero dei Servizi Turistici Regionali, eliminando la limitazione degli stessi a uno per provincia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interventi in favore del turismo scolastico e sociale</i></p> <p>1. L’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo promuove un programma di incentivazioni finalizzate alla destagionalizzazione turistica nel settore del turismo scolastico o del turismo sociale, mediante il rimborso parziale delle spese di trasporto, del servizio guida e di soggiorno alberghiero "ad istituti scolastici e paritari o ad enti, associazioni, fondazioni o cooperative di promozione sociale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2019, la spesa di 150 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l’esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Assegna per l’esercizio finanziario 2019 la somma di 150 migliaia di euro per misure in tema di destagionalizzazione turistica nel settore del turismo scolastico o del turismo sociale, sulla base di un programma di incentivazioni da parte dell’Assessorato turismo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 45.</p> <p style="text-align: center;"><i>Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche</i></p> <p>1. All’articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo la parola "destagionalizzazione" sopprimere le parole "del calendario turistico" e aggiungere le parole "della programmazione artistica anche nel periodo estivo,";</p>	<p>La norma, finalizzata al sostegno della destagionalizzazione e della valorizzazione delle eccellenze artistiche, apporta modifiche alla legge regionale n. 16/2017 volte a consentire continuità alle attività culturali svolte dai teatri e dagli enti musicali con particolare riferimento agli spettacoli dei teatri di pietra collocati nei siti Unesco e degli enti musicali.</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>b) al comma 2, dopo le parole "dei servizi comuni" sopprimere le parole "l'elaborazione di un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi" e nell'ultimo rigo, sopprimere le parole "per l'intero anno solare";</p> <p>c) al comma 3, sopprimere le parole "e con l'Assessore Regionale per l'Economia";</p> <p>d) il comma 4 è soppresso;</p> <p>e) al comma 5, sopprimere le parole "e un calendario annuale degli eventi gestiti direttamente dai Comuni".</p> <p>2. L'articolo di cui al comma 1 si interpreta nel senso che esso trova applicazione esclusivamente per l'allestimento dei teatri di pietra ricadenti nei comuni Unesco e per la realizzazione degli spettacoli a cura dei teatri o enti musicali di cui all'Allegato 1, articolo 3 della legge regionale n.8 del 2017.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 46.</p> <p style="text-align: center;"><i>Contributo all'Istituto audiofonolesi di Marsala</i></p> <p>1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività connesse all'integrazione ed al sostegno in ambito educativo e didattico degli alunni frequentanti in regime di convitto e semiconvitto l'Istituto audiofonolesi di Marsala, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Istituto medesimo.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.</p>	<p>Prevede a favore dell'Istituto audiofonolesi di Marsala per l'esercizio finanziario 2019 un contributo di 50 migliaia di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47.</p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche di norme</i></p> <p>1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:</p> <p>a) al primo rigo: le parole "dei minori" sono sostituite da "degli alunni";</p> <p>b) al secondo rigo: la parola "specializzato" è sostituita dalle parole "all'autonomia e comunicazione dei disabili, DA 5630 Regione Sicilia del 19 luglio 2017";</p> <p>c) al terzo rigo: la parola "minore" è sostituita dalle parole "alunno disabile".</p>	<p>Prevede modifiche all'articolo 6 della legge n. 24/2016 recentemente sostituito dall'articolo 41 della legge regionale n. 10/2019, in tema di assistenza agli alunni disabili, allargando l'ambito di applicazione della normativa agli alunni maggiorenni.</p>

*Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro,
dello sport e del turismo.*

Articoli	Note
<p>Art. 48. <i>Norma finale</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	